

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 8, 11, 12
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	18, 26
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Arnaboldi Patrizia	18
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'auto-		Casati Francesco	11, 20
nomia universitaria e sulla riforma del-		De Julio Sergio	5
l'ordinamento degli studi universitari		Guerzoni Luciano	23
(80);		Mattioli Gianni Francesco	11, 16, 17
Zangheri ed altri: Riforma degli ordina-		Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e</i>	
menti didattici universitari (581);		<i>della ricerca scientifica e tecnologica</i>	7, 9
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione del-		Savino Nicola	21
l'ordinamento universitario (1484);		Soave Sergio	7, 8, 12, 18
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti		Tamino Gianni	10, 11, 18, 20, 21
didattici universitari (1781);		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i>	4, 5, 9, 18, 20
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordina-			
menti didattici universitari (3507)	3		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Tamino sostituisce il deputato Faccio.

Discussione delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fian-drotti, Aniasi, Del Bue, Fincato, Pietrini, Savino e Scotti Virginio: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri, Natta, Vacca, Bianchi Beretta, Ciafardini, Fagni, Minozzi, Nicolini e Tortorella: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone, Almirante, Pazzaglia, Rallo, Baghino, Lo Porto, Martinat, Sospiri, Alpini,

Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Guarra, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pellegatta, Rauti, Rubinacci, Servello, Staiti di Cudia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia e Valensise: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini, Fincato, Seppia, Buonocore e Casati: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni, De Julio, Rodotà, Becchi, Viscò, Balbo, Bassanini e Diaz: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Ricordo che durante l'esame dei provvedimenti in sede referente era stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto il quale, nella seduta del 19 ottobre 1989, ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge. Successivamente, la Commissione aveva deliberato, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, di chiedere il trasferimento del testo unificato in sede legislativa. Tale richiesta è stata accolta dall'Assemblea nella seduta di ieri.

Comunico che sul testo in esame la Commissione XI lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione I affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« parere favorevole agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

parere favorevole all'articolo 8 (Ordinamento di corsi di diploma universitario e di laurea), a condizione che il comma 2 sia parzialmente riformulato, nel senso di sostituire le parole: "una riduzione", con le parole: "una riduzione delle duplicazioni, totali o parziali";

parere favorevole all'articolo 9;

parere favorevole all'articolo 10 (Organizzazione dell'autonomia didattica), a condizione che al comma 1, dopo le parole: "i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso", siano aggiunte le parole: "fatta salva la posizione dello studente-lavoratore";

parere favorevole all'articolo 11 (Docenti), trasformando in osservazione la precedente condizione soppressiva del comma 2; al riguardo si sottolinea comunque che, pur non essendo stata recepita nel nuovo testo del progetto di legge elaborato dalla Commissione di merito tale condizione, non ne è stato richiesto il riesame;

parere favorevole all'articolo 12 (Ricerca) — non insistendo sulla precedente condizione soppressiva dei commi 2 e 3 — con la richiesta alla Commissione di merito ove intenda modificare l'articolo in esame, di trasmettere l'eventuale nuovo testo alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere;

parere favorevole agli articoli 13, 14 e 15 ».

Ricordo, infine, che la Commissione V ha espresso parere favorevole sul nuovo testo a condizione che l'articolo 15 sia sostituito dal seguente: «L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Desidero innanzitutto rilevare che su alcuni punti del testo adottato dalla Commissione in sede referente sono state avanzate da molte parti osservazioni che mi hanno indotto a predisporre, con il consenso dei

gruppi di maggioranza, alcuni emendamenti le cui linee essenziali ritengo opportuno anticipare fin d'ora. In tal modo, infatti, sarà possibile procedere più speditamente durante la fase dell'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Oltretutto, taluni aspetti devono essere puntualizzati, a mio avviso, nel corso della discussione di carattere generale.

Tralascero, in questa fase, gli emendamenti di carattere meramente formale soffermandomi esclusivamente su quelli che hanno un valore sostanziale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 3, si tratta di una norma che fa riferimento al diploma di laurea in rapporto alla formazione degli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

Da parte di talune associazioni nonché di organizzazioni sindacali è stata sollevata una perplessità che, a mio giudizio, è fondata. In sostanza, si è rilevato che introducendo il valore abilitante del diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare non solo si crea un precedente, in quanto non esistono corsi di laurea con valore abilitante, ma si rischia anche di provocare un giudizio di costituzionalità poiché la norma costituzionale prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Recependo tale istanza ho riformulato il comma 2 dell'articolo 3, eliminando il riferimento al valore abilitante del titolo e specificando che il diploma di laurea costituisce titolo valido, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare.

In qualità di relatore ho provveduto a contattare gli uffici legislativi del Ministero della pubblica istruzione i quali hanno sottolineato come la fase transitoria della normativa non sia stata disciplinata, per cui ho ritenuto opportuno inserire un'apposita disposizione.

Con riferimento all'articolo 4, preannuncio un emendamento volto a migliorare la formulazione del comma 3, relativo alle scuole di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie superiori. In particolare, ho reputato opportuno spe-

cificare che i diplomi di specializzazione si conseguono previo superamento di un esame, il quale abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi costituiscono altresì titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. Ciò conferma il valore abilitante dell'esame con cui si conclude il corso di specializzazione.

SERGIO DE JULIO. Non capisco che cosa si intenda per abilitante.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto, ossia la durata biennale del corso di specializzazione sancita dal comma 1 dell'articolo 4. In ordine ad alcune aree disciplinari che non presentano difficoltà dal punto di vista occupazionale, mi sia consentito sottolineare che prevedendo una durata biennale del corso di specializzazione si rischia di incentivare la fuga di neolaureati dalla docenza. Pertanto, occorre valutare la possibilità di rendere più breve tale corso, fissando la sua durata in un periodo non inferiore ad un anno articolato in semestri. Le stesse procedure sono previste in riferimento alle norme transitorie contenute nel precedente articolo.

Desidero, inoltre, rilevare che, analogamente a quanto era già stato inserito nei due articoli relativi alla formazione degli insegnanti della scuola materna e di quella secondaria superiore, nei decreti che devono essere adottati con il concerto dei ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica si fa riferimento all'individuazione di specifici profili professionali da cui derivi la possibilità di partecipare agli esami di abilitazione per l'esercizio di corrispondenti attività professionali e, nel caso degli insegnanti della scuola secondaria superiore, il diritto di accedere alla dirigenza nel settore del pubblico impiego. Tutto ciò al fine di ampliare il ventaglio delle possibilità occupazionali a favore di chi frequenta i suddetti corsi.

Un secondo punto molto importante su cui riflettere è rappresentato dall'opportunità di non cancellare completamente le scuole dirette a fini speciali, secondo quanto era stato stabilito dall'articolo 7 del testo unificato. Ciò aveva dato adito ad una serie di reazioni, soprattutto nelle facoltà di medicina, in cui tali scuole rispondono a reali esigenze di formazione professionale. Conseguentemente, i gruppi di maggioranza ed il relatore concordano sull'opportunità di modificare l'articolo 7, affidando all'università la possibilità non soltanto di sopprimere tali scuole o di trasformarle in corsi di diploma universitario, ma anche, se lo si ritiene opportuno, di mantenerle in vigore. In tal caso, comunque, è necessario che lo statuto preveda le disposizioni necessarie per il passaggio al nuovo ordinamento, anche al fine di consentire agli studenti già iscritti il completamento del corso di studi.

A seguito di tale modifica all'articolo 7, è necessario inserire nell'articolo 6 una precisa disposizione in base alla quale tra i servizi didattici integrativi siano comprese anche le scuole dirette a fini speciali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Tali scuole, oltretutto, sono molto più numerose di quanto si possa pensare. In proposito, vorrei preannunciare un emendamento all'articolo 7 con cui si prevede che le scuole di ostetricia, annesse alle cliniche universitarie autonome, possano essere parificate a quelle dirette a fini speciali. Si tratta, comunque, di un problema specifico in ordine al quale il Governo dovrà fornire risposte adeguate.

Per quanto riguarda l'articolo 8, non proporrò alcuna modifica di carattere sostanziale, dal momento che mi limiterò a presentare un emendamento volto a recepire la condizione posta dalla I Commissione in rapporto al comma 2, laddove si fa riferimento all'impegno di realizzare la riduzione e ricomposizione degli insegnamenti. In proposito, la Commissione affari costituzionali ha posto la condizione di inserire un riferimento più specifico alla riduzione delle duplicazioni totali o

parziali in rapporto, appunto, agli insegnamenti.

È mia opinione personale che la condizione posta dalla I Commissione sia restrittiva, tant'è che suscita in me qualche riserva; tuttavia, preannuncio la presentazione di un emendamento teso a recepirla.

Un altro aspetto di rilevante importanza, peraltro sottolineato dalla protesta studentesca sviluppatasi in questi giorni, concerne la regolamentazione del Consiglio universitario nazionale. Come i colleghi ricorderanno, si è deciso di inserire nel provvedimento in esame la riforma del CUN anziché attendere il disegno di legge sull'autonomia universitaria, per evitare di dover immaginare organi che supportino il ministro nell'attività di riordinamento delle procedure concernenti i titoli.

Ciò non mi esime, tuttavia, dalla presentazione di alcuni emendamenti volti a specificare meglio alcuni aspetti, come per esempio quello concernente l'ambito delle funzioni consultive del CUN e le sue modalità di composizione. In particolare, nell'articolo 9, comma 2, lettera c) si prevede che il CUN svolga una funzione consultiva circa la ripartizione tra le università dei fondi destinati al loro funzionamento ed al finanziamento della ricerca scientifica. Credo sia giusto, invece, limitare la funzione consultiva del Consiglio solamente all'attività di finanziamento della ricerca scientifica, demandando la disciplina del funzionamento alla futura legge sull'autonomia universitaria.

Sempre in relazione all'articolo 9 preannuncio un emendamento volto a sostituire integralmente il comma 3, il quale preveda che per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvalga dei comitati consultivi che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esprimono una proposta vincolante. Il che, evidentemente, colma una lacuna concernente il ruolo svolto dal CUN.

Altre due modifiche sostanziali che preannuncio concernono il numero dei membri eletti e le modalità di designazione. Attualmente si prevedono 24 mem-

bri eletti dalle sedi, su base regionale o interregionale, mentre con l'emendamento che mi accingo a formalizzare tale numero viene ridotto a 12, mantenendo invece la previsione di 24 componenti eletti in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi della legge n. 168. Quanto alle modalità di designazione si prevede che la componente studentesca sia nominata dai rappresentanti degli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle università, anziché dai presidenti dei senati degli studenti universitari.

Inoltre, con riguardo al comma 6 dell'articolo 9, ho previsto che la durata dei componenti il CUN sia di quattro anni.

Quanto all'articolo 10, preannuncio una proposta emendativa al fine di recepire la condizione espressa nel parere della I Commissione.

Un ulteriore punto, a mio avviso centrale, sul quale preannuncio la presentazione di taluni emendamenti, attiene agli articoli 11 e 12, concernente i docenti ed i ricercatori. In riferimento alle pressanti richieste avanzate dai ricercatori, e tenuto conto dell'intenzione del Governo di presentare un apposito provvedimento volto a regolamentare lo stato giuridico dei ricercatori, credo sia opportuno che il provvedimento in esame si limiti unicamente a ridefinire i nuovi compiti didattici attribuiti ai ricercatori, escludendo invece la loro responsabilità negli ambiti attinenti la ricerca scientifica.

Quindi, accettando questa impostazione, dovrebbe scomparire l'articolo 12, che fa esplicito riferimento alla condizione dei ricercatori e alla definizione del loro *status* giuridico in termini più generali, ed al suo posto dovrebbe essere introdotto un unico articolo riguardante docenti e ricercatori, nell'ambito del quale definire — ripeto — soltanto gli aspetti inerenti ai compiti didattici nuovi attribuiti ai ricercatori.

Tale proposta, a mio avviso, è in grado di recepire le richieste dei ricercatori stessi senza creare alcuna confusione in ordine alla definizione del loro *status* giuridico. Sarebbe, quindi, una soluzione

soddisfacente nell'attesa che un futuro disegno di legge, già preannunciato dal Governo, provveda ad un riordino generale della categoria dei ricercatori. In tal modo, oltretutto, si potrebbe sanare una situazione di fatto ormai consolidata, in base alla quale già oggi i ricercatori svolgono compiti didattici che è necessario regolamentare.

Sempre in rapporto all'articolo 11, il relatore condivide la necessità di introdurre una modifica circa le funzioni dei docenti e dei ricercatori per quanto concerne il servizio di tutorato.

Preannuncio, infine, la presentazione di alcuni emendamenti di carattere puramente formale che riguardano gli articoli del provvedimento su cui non mi sono ancora soffermato. Comunque, le principali proposte di modifica che intendo presentare sono quelle che ho finora illustrato in riferimento alla formazione iniziale degli insegnanti, alla questione delle scuole dirette a fini speciali, alla nuova normativa di disciplina del CUN ed al problema dei ricercatori.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non ho molto da aggiungere rispetto alle considerazioni del relatore, da me condivise pienamente in quanto rappresentano il tentativo di trovare un punto di incontro tra diverse prospettive in ordine alla soluzione dei principali problemi che il provvedimento intende affrontare: mi riferisco, in particolare, alla composizione ed alle funzioni del CUN nonché alle attività didattiche dei ricercatori.

Per quanto riguarda la questione delle scuole dirette a fini speciali, che in un primo momento si era pensato di sopprimere, da un'analisi più attenta è emersa la constatazione dell'esistenza di una gamma molto variegata di situazioni concrete: vi sono, infatti, alcune scuole dirette a fini speciali il cui carattere eccessivamente particolare ne rende opportuna la soppressione, altre che possono essere trasformate in corsi di diploma di primo livello ed altre ancora che invece corrispondono ad effettive esigenze.

Tali istituti, quindi, potranno essere mantenuti in vita prevedendo la possibilità, per i senati accademici, di riesaminare la natura e le funzioni.

Per quanto riguarda il complesso degli emendamenti preannunciati, ritengo si tratti di proposte da valutare caso per caso nel corso delle successive fasi della discussione.

In conclusione, esprimo l'auspicio che possa manifestarsi uno spirito costruttivo da parte di tutti i gruppi politici per consentire l'approvazione di un provvedimento atteso ormai da tempo; contemporaneamente, esprimo fin d'ora la disponibilità, da parte del Governo, a valutare caso per caso gli emendamenti presentati.

SERGIO SOAVE. Vorrei anzitutto porre un problema di carattere generale. Ritengo, infatti, che per svolgere correttamente la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame sarebbe necessario disporre del testo degli emendamenti preannunciati dal relatore, nonché di qualche ulteriore precisazione da parte del Governo. Infatti, anche se il relatore ha affermato di voler, in un certo senso, unificare gli articoli 11 e 12 prendendo in considerazione i compiti didattici dei ricercatori ed il loro *status* giuridico, per comprendere fino in fondo la portata di tali modifiche sarebbe necessario esaminare nel dettaglio il testo degli emendamenti.

Ricordo, tra l'altro, che il gruppo comunista si era espresso in senso contrario all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa e, nello stesso tempo, aveva posto alcune questioni che sono state tutte accolte tranne una, in ordine alla quale chiedo al ministro Ruberti e alla maggioranza un chiarimento.

Poiché il provvedimento, come è già stato evidenziato, tratta questioni molto delicate, sarebbe necessario — lo ribadisco — disporre, già in questa fase, del testo degli emendamenti preannunciati.

Il problema su cui, invece, desidererei una precisazione preliminare da parte del Governo è rappresentato da una delle

questioni più scottanti emerse in questo scorcio di stagione universitaria molto « calda », mi riferisco, in particolare, ai diplomi intermedi, che hanno formato oggetto di numerosi dibattiti e rispetto ai quali le posizioni della maggioranza appaiono piuttosto oscillanti. Recentemente, tuttavia, mi è sembrato di capire che il ministro Ruberti accogliesse l'impostazione secondo cui i *curricula* degli studi potessero essere recuperati ai fini del proseguimento del corso di laurea. Si tratta, comunque, di un aspetto che deve essere chiarito ed in ordine al quale preannunciamo la presentazione di un emendamento al comma 2 dell'articolo 2 che, se da un lato prevede la possibilità di recuperare i *curricula* ai fini del proseguimento degli studi, dall'altro non esclude, a causa delle vaste possibilità interpretative cui dà adito, una configurazione dei corsi di diploma come totalmente separati rispetto a quelli di laurea. Riteniamo, quindi, che, ai fini dell'impostazione di una corretta organizzazione didattica, si debba escludere la possibilità di configurare i corsi di diploma « in parallelo » rispetto a quelli di laurea e conseguentemente totalmente indipendenti tra loro.

Per quanto riguarda, inoltre, la proposta avanzata dal relatore di rivedere i criteri di composizione del CUN, nell'ambito del quale dovrebbero essere riequilibrati i rapporti tra le grandi aree scientifico-disciplinari e quelle territoriali, vorrei sapere se vi sia una certa disponibilità, da parte della maggioranza, ad aumentare il numero dei rappresentanti degli studenti, attualmente stabilito nella misura di cinque unità. Ritengo, infatti, che si dovrebbe dare un segnale in questa direzione.

Ribadiamo comunque che, al fine di avviare la discussione sulle linee generali, è opportuno valutare gli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Ricordo che già in precedenti occasioni il relatore ed il Governo manifestarono disponibilità circa il comma 2 dell'articolo 2. Quanto alla for-

mulazione dell'articolo 9, osservo come la questione sollevata dall'onorevole Soave rappresenti una novità. Viene proposto di aumentare la previsione di cinque rappresentanti degli studenti, ma occorrerebbe conoscere i confini. Ci si muove da cinque per arrivare a quale numero ?

SERGIO SOAVE. L'importante è sapere se vi sia rigidità sulla previsione di cinque rappresentanti oppure se si tratta di un elemento su cui si può discutere.

PRESIDENTE. Da un punto di vista metodologico, suggerirei di esaurire la discussione sulle linee generali nel corso della riunione odierna. Nonostante avessimo posto un termine per la presentazione degli emendamenti, che è scaduto ieri mattina, ne sono pervenuti alcuni all'ultimo momento (come si dice, in corso d'opera), la cui valutazione deve essere rimandata allorché si passerà all'esame dell'articolato.

Poiché ognuno è libero di esprimere le proprie considerazioni, permettete anche al presidente di formulare talune osservazioni. Nel momento in cui si accusa il Parlamento di rallentare l'approvazione di determinati provvedimenti, non creiamo ulteriori motivi di ritardo: ciò significa che occorre compiere uno sforzo — conoscendo la prassi ed i lavori dell'Assemblea — affinché la Commissione licenzi la legge. In caso contrario, ci troveremo dinanzi alla simpatica contraddizione di denunciare i ritardi da un lato, ma di favorirli dall'altro.

Tra l'altro, poiché l'argomento in esame riveste una particolare importanza, credo che la Commissione possa legittimamente chiedere che la pubblicità dei lavori sia assicurata attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dico questo perché stranamente sono destinatario di numerosi *fax* — che se anonimi producono in me un atteggiamento allergico — da parte dei ricercatori, i quali vorrebbero sapere se il dibattito terminerà in Commissione oppure in Assemblea, il che trovo sia risibile poiché sono gli stessi ricercatori che sollecitano l'approvazione

del provvedimento in Commissione per abbreviare i tempi.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Nel condividere le osservazioni formulate dal presidente, vorrei esortare a non ingannarci reciprocamente: se non si intende concludere i lavori della Commissione, lo si dica con chiarezza. È un atto di lealtà oltretutto di amicizia.

Al collega Soave vorrei dire che, pur non conoscendo il testo degli emendamenti che il suo gruppo presenterà, sono disponibile a rivedere la formulazione dall'articolo 2, affinché sia chiaro che il contenuto dei *curricula* consenta la prosecuzione del corso di laurea. Ho solo un dubbio, peraltro non viziato da riserve mentali e cioè che non sia opportuno rendere eccessivamente rigida una normativa improntata, per sua natura, al massimo grado di elasticità. Ciò, infatti, renderebbe difficile l'applicazione della legge, soprattutto con riferimento ad aspetti peculiari come i contenuti dei corsi. È evidente, d'altra parte, che le facoltà chiamate ad individuare gli esami da riconoscere ai fini del corso di laurea, non potranno che far riferimento alla specificità del corso di laurea medesimo.

Ripeto, non conosco il testo degli emendamenti che l'onorevole Soave intende presentare, ma credo vi siano non poche difficoltà ad imprigionare all'interno di una norma rigida ciò che a giudizio del relatore è chiaro e tende a valorizzare lo studio di chi, iscritto al corso di diploma, vuole proseguire. È evidente che proprio in ragione della definizione del diploma di laurea rispetto a quello di primo livello sussisterà un certo grado di parallelismo, poiché le finalità dei diplomi di primo livello sono diverse. Tuttavia, riconfermo la mia disponibilità ad esaminare nel merito una norma che chiarisca l'esigenza prospettata dal collega Soave.

Per quanto riguarda la composizione del CUN, in base alla normativa vigente i rappresentanti degli studenti sono 3.

Mi pare, comunque, che sul punto si era già manifestata una certa disponibi-

lità ad allargare la rappresentanza degli studenti. Tuttavia, desidero precisare che la struttura di un organo deve essere valutata in riferimento al numero complessivo dei suoi componenti. In proposito, ho ascoltato le dichiarazioni del collega Soave, il quale si è dichiarato favorevole ad una revisione della composizione del CUN, dalla quale, però, deriverebbero seri problemi di equilibrio all'interno dell'organo, soprattutto in vista di un obiettivo di coerenza con scelte di carattere generale.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda le richieste di chiarimento dell'onorevole Soave, desidero sottolineare come, a mio avviso, ogni ipotesi di soluzione debba essere sempre rivolta alla reale implementazione del modello. Infatti, probabilmente a seguito della mia esperienza ingegneristica, sono sempre portato a scongiurare il pericolo che un provvedimento legislativo rimanga sulla carta senza tradursi in una concreta realtà operativa.

Da questo punto di vista, è opportuno tenere presente che il modello formativo del nostro paese si muove dal generale al particolare. Un esempio tipico in tal senso può essere ricercato nell'organizzazione della facoltà di ingegneria. Conseguentemente, la scelta tra il modello « in serie » e quello « in parallelo » non può essere effettuata su basi astratte, bensì tenendo conto della realtà in cui si opera e dell'effettiva possibilità di avviare la realizzazione di un diploma di primo livello. Attualmente, il perseguimento di tale obiettivo in rapporto, per esempio, alla facoltà di ingegneria, richiederebbe una revisione completa dell'ordinamento degli studi della stessa facoltà.

Ritengo che, in rapporto alla situazione in cui attualmente si trova l'università italiana, non sia assolutamente realistico ipotizzare l'introduzione del primo livello senza considerare le difficoltà oggettive che si dovrebbero affrontare. Pertanto, un atteggiamento di saggezza e di onestà nell'affrontare i problemi dovrebbe

indurci a valutare le situazioni concrete tenendo presente che la modifica di un modello formativo consistente nell'introduzione del primo livello (che in Italia non ha tradizioni) risulterebbe talmente impegnativa da non poter essere realizzata in una prospettiva immediata. A mio avviso, quindi, è necessario lasciare all'università una grande elasticità nella realizzazione del diploma di primo livello, anche se può fin d'ora prevedersi che il modello « in serie » potrà essere in futuro quello prevalente.

Tale constatazione deriva anche dall'osservazione degli altri modelli formativi, prevalentemente « in serie », anche se non mancano quelli « in parallelo ».

Ritengo, in sostanza, che l'effettivo problema da porsi sia rappresentato dal riconoscimento del diploma di primo livello, riconoscimento che soltanto in un futuro, più o meno prossimo, potrà diventare totale. Al momento, quindi, non è attuabile l'impostazione di un diploma di primo livello da cui consegua un rivoluzionamento completo del modello formativo italiano.

Confermo, pertanto, la massima disponibilità da parte del Governo ad avviare la realizzazione di un modello formativo « in serie », anche se si tratta di un'indicazione prospettica che non potrà avere oggi un immediato riscontro.

Ritengo, in tal modo, di non aver affrontato la questione in maniera semplicistica, ma di aver illustrato i principali motivi di preoccupazione, tra i quali rientra anche la constatazione dell'esistenza di una serie di resistenze, all'interno di alcuni settori accademici, all'introduzione del diploma di primo livello. Pertanto, lo sforzo rivolto all'introduzione di tale diploma non deve creare difficoltà insormontabili che si tradurrebbero in un ulteriore elemento di ritardo. Infatti, la modifica del modello formativo di un paese non può essere attuata in tempi brevissimi, mediante una semplice modifica di una norma legislativa.

La seconda questione su cui intendo soffermarmi è quella della rappresentanza

degli studenti, la cui rilevanza non può essere negata da nessuno. Non si può dimenticare però che il CUN è un organo nazionale, il cui compito è quello di gestire i fondi destinati alla ricerca nonché i *curricula* di studio. Ritengo che la rappresentanza degli studenti in questo organismo debba avere un peso rilevante soprattutto in rapporto al secondo aspetto. Si può, quindi, valutare la possibilità di modificare tale rappresentanza, anche se non vi è alcun dubbio che la responsabilità e la competenza primaria in quel settore siano anche della comunità accademica la quale ha il compito, tra l'altro, di procedere ad un raccordo dell'università con la domanda professionale esterna ed i bisogni di formazione del paese.

Non si tratta, quindi, di organizzare l'attività didattica, quanto piuttosto di definire i processi formativi dell'università in rapporto alle reali esigenze del paese; in tale settore, gli studenti possono fornire un contributo di attenzione e di partecipazione alla soluzione dei problemi che — lo ribadisco — riguardano l'intero paese e non soltanto la comunità studentesca.

GIANNI TAMINO. Desidero, in primo luogo, sottolineare il fatto che gli emendamenti preannunciati dal relatore (ed in qualche modo condivisi anche dal ministro) daranno luogo ad un profondo mutamento del testo del provvedimento.

In tale situazione, sarebbe piuttosto strano entrare nel merito di norme che subiranno una radicale trasformazione dalla quale, oltretutto, discenderà, da parte mia, la necessità di presentare alcuni subemendamenti agli emendamenti del relatore. Ci troviamo, quindi, in una situazione diversa rispetto a ieri, nei confronti della quale non so se abbia senso intervenire ora, in quanto successivamente sarei costretto a prendere nuovamente la parola alla luce degli emendamenti del relatore che configurano un nuovo impianto del testo.

Chiedo, pertanto, di avere un po' di tempo a disposizione per approfondire le modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Occorre distinguere l'impostazione di carattere generale del provvedimento, dai singoli articoli su cui sono stati preannunciati e presentati emendamenti, che verranno valutati nel merito allorché si passerà all'esame dell'articolato.

Onorevole Tamino, se lei insiste sulla richiesta di aggiornamento dei nostri lavori, non posso non prenderne atto; sotto il profilo dei lavori della nostra Commissione ribadisco che il relatore ha illustrato le linee generali del provvedimento in esame, indicando elementi e suggerimenti su cui la Commissione aveva avuto occasione di riflettere in sede di ufficio di presidenza.

GIANNI TAMINO. Insisto sulla mia richiesta: le questioni sottolineate dal relatore non sono di poco rilievo, in quanto costituiscono i nodi sui quali intendevamo intervenire in sede di discussione sulle linee generali.

Il mio intervento verteva in gran parte sui punti rivisti e modificati dal relatore: ripeto, sono disposto a prendere la parola ora, anche se dal punto di vista della correttezza sarebbe opportuno farlo avendo a disposizione il testo.

Pertanto, formalizzo la richiesta di sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. In ordine alla proposta avanzata dall'onorevole Tamino, avverto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, potranno parlare un oratore contro ed uno a favore.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, nel dichiararmi favorevole alla proposta del collega Tamino di sospendere i lavori della Commissione per approfondire le modifiche preannunciate dal relatore, vorrei sottolineare come questa sia la prima riunione della Commissione cultura dopo gli eventi accaduti nel nostro paese e recepiti, con senso di responsabilità, da parte della maggioranza e del ministro.

Il relatore, onorevole Tesini, nel dichiararsi disponibile ha evidenziato l'esistenza di talune difficoltà, anche materiali, per fornire un testo su cui discutere.

Tra l'altro, vi sono aspetti sui quali avevo chiesto un chiarimento, durante la seduta dell'Assemblea di venerdì scorso, circa i compiti didattici da attribuire ai ricercatori. Una materia questa su cui non si può intervenire senza conoscere dettagliatamente le posizioni.

Il gruppo al quale appartengo non intende allungare i tempi di esame del provvedimento, però sarebbe opportuno che il relatore prendesse visione degli emendamenti presentati in quanto, in alcuni casi, questi contribuiscono a colmare talune lacune oggettive. Per esempio, prevedere un consiglio di corso di laurea ed uno di corso di diploma è opportuno, in quanto vi sono determinati adempimenti dei consigli di corso di laurea che non possono coprire quelli spettanti ai consigli dei corsi di diploma, i quali hanno specificità diverse.

La stesura di un testo, da parte del relatore, su cui intervenire e discutere non credo costituisca un ostacolo insormontabile; al contrario, consentirebbe di lavorare efficacemente. Pertanto, chiedo sia concesso al relatore il tempo necessario per elaborare un testo scritto su cui successivamente dibattere.

FRANCESCO CASATI. Premesso che l'onorevole Tesini ha illustrato chiaramente i propri emendamenti, ritengo che, in questo momento, la Commissione sia chiamata a formulare valutazioni di carattere generale sulle proposte emendative, rinviando eventuali interventi nel merito in sede di discussione dell'articolato.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Con riferimento ai ricercatori — su cui stiamo litigando da tempo — il relatore non ha dichiarato quali compiti intende attribuire!

FRANCESCO CASATI. Se i colleghi ritenessero necessaria una pausa dei lavori al fine di valutare puntualmente gli emendamenti presentati dal relatore, chiederei al presidente di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Mi pare di poter accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Casati.

SERGIO SOAVE. L'onorevole Casati non si è pronunciato contro, ma ha avanzato una proposta diversa.

PRESIDENTE. È un problema di quantificazione temporale.

Alla luce del dibattito incidentale svoltosi, proporrei, accogliendo la proposta dell'onorevole Casati, una breve sospensione della seduta per permettere che gli emendamenti del relatore siano formalizzati e distribuiti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 12,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Avverto che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti, dei quali pertanto la Commissione potrà tenere conto ai fini dello svolgimento della discussione sulle linee generali:

All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: formalità con la seguente: modalità.

2. 20.

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

4. Fino a quando non saranno attuati i nuovi ordinamenti didattici previsti dal presente articolo per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente che disciplina l'accesso ai relativi concorsi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

3. 9.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

2-bis. Il diploma di laurea costituisce titolo valido, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi e posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

2-ter. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 2, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2-quater. Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le

qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

3. 8.

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le seguenti parole: il diploma di specializzazione costituisce abilitazione all'insegnamento.

4. 5.

All'articolo 4, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

4. 8.

All'articolo 4, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, vengono definite le tabelle delle scuole di specializzazione all'insegnamento, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno articolato in semestri ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5.

4. 6.

All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma precedente, previo concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione e in relazione a specifici profili professionali che danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

4. 7.

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati dalle attuali disposizioni.

5. 1.

All'articolo 6, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

b) forme di partecipazione a corsi post-secondari con la scuola, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati, le categorie economiche e gli ordini professionali.

Le successive lettere b), c) e d), diventeranno rispettivamente c), d) ed e).

6. 8.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni degli statuti che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, nonché le

disposizioni statutarie degli istituti superiori ad ordinamento speciale, possono essere confermate con atto ricognitivo da comunicare al Ministero.

7. 6.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 8, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Lo statuto detta le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il compimento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

7. 7.

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie e quelle autonome sono riordinate come scuole dirette a fini speciali.

7. 8.

All'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del ministro.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono emanati su conforme parere del CUN, integrato per le rispettive materie, dai rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle applicazioni totali o parziali e la ricomposizione degli insegnanti secondo i criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessariamente nei curricula didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello.

8. 9.

All'articolo 9, comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: al loro funzionamento.

9. 33.

All'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvale dei comitati consultivi che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esprimono proposta vincolante.

9. 34.

All'articolo 9, comma 4, alla lettera b), sostituire il numero: 24 con il seguente: 12.

9. 35.

All'articolo 9, comma 4, lettera c), sostituire le parole: Presidenti dei senati degli studenti delle università con le seguenti: rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di amministrazione delle università.

9. 36.

All'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: la durata in carica dei componenti.

9. 37.

All'articolo 9, comma 6, dopo la parola: Ministro, aggiungere le seguenti: durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

9. 38.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso aggiungere le seguenti: fatta salva la posizione dello studente lavoratore.

10. 9.

All'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: articolazione con la seguente: organizzazione.

10. 10.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: diploma universitario, aggiungere le seguenti: di scuola diretta a fini speciali.

10. 11.

All'articolo 11, nella rubrica, dopo la parola: docenti, aggiungere le seguenti: e ricercatori.

11. 14.

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: corsi di diploma universitario, aggiungere le seguenti: di scuola diretta a fini speciali.

11. 15.

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i commi 1 e 2 dell'articolo 12 integrati dopo le parole: di diploma con le seguenti: di scuola diretta a fini speciali.

11. 17.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 15.

All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il conforme parere del CUN, integrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi del predetto articolo 8, sono raggruppate, in prima applicazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a criteri di omogeneità in settori scientifico-disciplinari.

13. 6.

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: articolo 11 con le seguenti: articolo 13.

14. 10.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo.

15. 1.

Riprendiamo dunque la discussione sulle linee generali.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Sarebbe scorretto non riconoscere il notevole passo avanti compiuto, nell'iter di questo provvedimento, con l'elaborazione del testo degli emendamenti che ci è stato poc'anzi distribuito, soprattutto in relazione alla questione dei ricercatori e ad altre, da noi sollevate.

Restano, tuttavia, alcuni punti sui quali è ancora possibile dare un segno della disponibilità dichiarata stamane, anche perché essi non sembrano essere tali da far accendere uno scontro di principi. Sarebbe opportuno, dunque, pervenire ad un accordo.

Il primo punto riguarda due aspetti che mi sembrano essere stati fortemente enfatizzati dal movimento degli studenti: l'intervento sulla flessibilità dell'organizzazione della didattica (al quale sarà data risposta con il tutorato, su cui mi dichiaro completamente soddisfatto) e la possibilità per gli studenti di disporre di una sede in cui discutere anche di contenuti della didattica. Si tratta, in quest'ultimo caso, di un problema in rapporto al quale sono state mosse dagli studenti critiche — che possono essere condivise o meno — sulla coerenza tra la didattica ad essi impartita ed il sistema sociale da essi rifiutato.

È ben vero che la Costituzione sancisce l'assoluta indipendenza del docente circa i contenuti della didattica che intende impartire; ma cosa diversa è la mancata previsione di una sede in cui discutere dei contenuti della didattica.

L'emendamento da noi presentato (che, per la verità, è stato elaborato in seguito ad una sollecitazione partita dal gruppo comunista) mi sembra rappresentare il modo più semplice di risolvere il problema, in quanto si tratterebbe di utilizzare le sedi dei consigli di corso di laurea, ai quali sono attribuiti soltanto compiti di coordinamento della didattica. Infatti, tra i sei punti, previsti dalla

legge, non è compresa la discussione sul merito della didattica.

Il nostro emendamento tende semplicemente ad aggiungere un settimo punto, con cui si abilitano i consigli di corso di laurea — qualora taluni componenti lo richiedano (e magari passeranno anni prima che qualcuno avanti tale richiesta, anche se possono sempre verificarsi ventate di accelerazione per le quali una componente sia indotta a farlo) — a discutere anche dei contenuti della didattica. E perché tale emendamento abbia anche un significato rappresentativo non è pensabile che ciò possa accadere in consigli di corso di laurea in cui la presenza degli studenti vari da due a cinque membri.

Dunque, la nostra proposta consiste nell'introdurre un settimo punto, relativo — ripeto — all'abilitazione dei consigli di corso di laurea a discutere dei contenuti della didattica. Sugeriremmo, poi, di prevedere anche il consiglio di corso di diploma (perché, una volta istituite tali figure, la legge risulterebbe carente se mancasse una simmetrizzazione), nonché l'aumento da 3-5 unità a 10-15 unità della presenza degli studenti nei consigli di corso di laurea.

Il secondo punto si riallaccia al discorso di principio.

Durante alcune recenti assemblee di studenti, ho dichiarato di ritenere sbagliata la proposta di un ruolo del diploma « in serie »; penso infatti che la discussione debba essere condotta al di fuori di sollecitazioni demagogiche.

Il problema da cui occorre partire è rappresentato dalle cause che hanno determinato l'esigenza di istituire un diploma di primo livello, che risponde alla necessità di superare il fenomeno della « mortalità » universitaria e di assicurare uno sbocco sul mercato del lavoro a corsi professionalizzanti.

Se si parte da questi presupposti, diventa veramente ridicolo spezzare in due i corsi di laurea, con la conseguenza che si correrebbe il rischio di creare titoli di « serie A » o « serie B ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
COSTANTE PORTATADINO

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Una simile operazione, infatti, avrebbe come unica conseguenza la creazione di una figura che sembrerebbe dare l'illusione di poter entrare nel mercato del lavoro, senza invece consentire tale ingresso, almeno finché la struttura del corso di laurea tenderà, nella prima fase, a privilegiare i contenuti culturali, mentre nella seconda parte saranno impartiti insegnamenti di carattere professionale.

Conseguentemente, se si vuole dare agli studenti un « contentino » senza risolvere effettivamente i loro problemi, si può continuare a parlare di diplomi « in serie » i quali, tuttavia, non possono porre alcun rimedio alla questione della « mortalità » universitaria né consentire uno sbocco sul mercato del lavoro.

Ritengo, invece, che tali problemi potranno essere affrontati in maniera più proficua soltanto accelerando l'iter del disegno di legge sul diritto allo studio, favorendo non soltanto la finalizzazione del diploma a possibili sbocchi professionali, ma anche garantendo la possibilità di un reinserimento nell'ambito dei corsi di laurea. Da questo punto di vista, l'unica soluzione possibile è rappresentata da una maggiore flessibilità dei corsi di studio, nell'ambito dei quali (in tal senso condivido l'emendamento preannunciato dal gruppo comunista) dovrebbe essere agevolata in tutti i modi la possibilità di reimmersione degli studenti nei corsi di laurea. Tutto ciò potrà assumere una certa credibilità soltanto se l'istituzione del diploma avverrà non in maniera esclusivamente accademica e lontana dalle esigenze del mercato del lavoro, bensì (come proporremo in un emendamento) correlando i corsi di diploma che si intende costituire ad un'indagine sui possibili sbocchi occupazionali del diploma stesso e sull'effettiva domanda di lavoro esistente nel territorio che gravita attorno ad una sede universitaria. Non ha

alcun senso, infatti, soltanto per compiacere qualche centro di potere accademico o di sottogoverno universitario, istituire corsi che nessuno frequenterà in quanto non corrispondono alla domanda del mercato del lavoro in un determinato territorio.

Per quanto concerne la composizione del CUN, condivido la necessità di ridurre i rappresentanti eletti su base territoriale rispetto a quelli espressi dalle aree scientifico-disciplinari.

Ritengo, comunque, che la suddetta composizione debba recepire un principio di cui finora non si è tenuto conto neppure negli emendamenti preannunciati, principio che non può essere eluso in base ad argomentazioni assai poco esaurienti come quelle addotte dal ministro e dal relatore. Mi riferisco, in particolare, al fatto che l'attuale formulazione del provvedimento non prevede una rappresentanza paritaria, all'interno del CUN, delle diverse componenti del mondo universitario, vale a dire i docenti (ordinari, associati e ricercatori), i non docenti e gli studenti.

Certamente, nell'ambito del CUN, alcune componenti avranno una competenza maggiore rispetto a determinate materie. Comunque, l'opinione pubblica si è mostrata molto sensibile in ordine alle esigenze di una presenza paritaria di tutte le componenti del mondo universitario all'interno del CUN: esigenze delle quali bisogna prendere atto. Per esempio, per quanto riguarda la componente dei docenti, non vi è assolutamente una rappresentanza paritaria tra le tre categorie cui ho fatto riferimento (ordinari, associati e ricercatori); sarebbe, pertanto, opportuno prevedere la possibilità, da parte di ciascuna delle suddette categorie, di eleggere dodici rappresentanti nel CUN. Il problema si pone soprattutto in rapporto agli assistenti, che rappresentano un ruolo ad esaurimento, mentre la previsione normativa è più soddisfacente per quanto riguarda i ricercatori.

In conclusione, se il relatore ed il Governo manifesteranno la propria disponibilità ad accogliere le richieste che ab-

biamo avanzato (che mi appaiono utili e ragionevoli), il nostro gruppo potrà esprimere un giudizio positivo sul complesso del provvedimento, comprese alcune proposte di modifica preannunciate da vari colleghi.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, chiedo l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che, a causa di un inconveniente tecnico, l'impianto audiovisivo per la ripresa a circuito chiuso funziona soltanto in video, ma non in audio. Pertanto, se i colleghi insistono per assicurare la pubblicità della seduta anche mediante il suddetto impianto, sarà necessario trasferirci in un'altra aula.

GIANNI TAMINO. Se non è possibile nel corso della seduta odierna, chiedo che la completa attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso sia prevista per la seduta di domani, eventualmente proseguendo i nostri lavori in un'altra aula.

PATRIZIA ARNABOLDI. Chiedo al presidente, nel caso in cui i nostri lavori continuino anche nel pomeriggio, di verificare se è possibile spostarci immediatamente in un'altra aula.

PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi, i nostri lavori continueranno al massimo fino alle ore 14 di oggi.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, mi permetto di insistere sulla mia richiesta, vista l'importanza del provvedimento in esame e la necessità di offrire la massima informazione in merito alla discussione sulle linee generali che stiamo svolgendo, anche in considerazione delle richieste già avanzate dall'opinione pubblica di una maggiore pubblicità sull'argomento.

PRESIDENTE. Propongo una breve sospensione della seduta per valutare la possibilità di proseguire i nostri lavori in

un'aula diversa, al fine di consentire l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13 presso l'aula della Commissione affari esteri e comunitari.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, non riesco a comprendere quali modifiche si intendano apportare al testo in esame con gli emendamenti presentati dal relatore. Ho l'impressione, infatti, che le proposte emendative non introducano elementi di novità, soprattutto in riferimento alle funzioni dei ricercatori.

In particolare, desidererei fosse chiarita la formulazione dell'emendamento del relatore 11.17.

GIANCARLO TESINI, Relatore. Poiché mi rendo perfettamente conto delle perplessità suscitate dalla formulazione dell'emendamento 11.17, ne preannuncio la riformulazione.

GIANNI TAMINO. Senza entrare nel merito delle perplessità manifestate dal collega Soave — che, comunque, condivido — non credo possa sfuggire (si tratta di un aspetto già richiamato dal collega Mattioli) come, a distanza di pochi mesi dal momento in cui è stato predisposto il testo in esame, si sia sviluppata una riflessione che ha indotto il Governo ed il relatore a proporre una serie di modifiche. Non possiamo dimenticare, inoltre, che negli ultimi mesi è intervenuto un fatto nuovo, rappresentato dalla nascita del movimento degli studenti del 1990 (consentitemi di definirlo in questi termini), che ha fatto emergere il « rifiuto » di alcune proposte di legge, tra le quali anche quella al nostro esame.

In realtà, tutti sappiamo che per creare un movimento non è sufficiente il

dissenso rispetto ad una proposta di legge. Come accadde nel 1967-1968, allorché il dibattito, apparentemente concentrato sulla cosiddetta riforma Gui (il disegno di legge n. 2314), espresse in realtà un disagio di carattere generale, anche oggi la posizione del movimento è basata sulla constatazione che l'università non è in grado di soddisfare le esigenze diffuse del mondo giovanile e studentesco in particolare.

Dobbiamo prendere atto che oggi vi è una nuova consapevolezza da parte degli studenti, i quali aspirano a contare e ad « incidere » in una struttura che — così com'è attualmente — non risponde alle esigenze emerse nel corso del decennio che precede il 2000.

Il Parlamento deve farsi carico di questa nuova realtà, fornendo risposte valide e credibili ad un'esigenza chiara e netta di cambiamenti che recepiscano la volontà degli studenti di contare e di « incidere » nell'ambito delle strutture universitarie.

Ho fatto questa premessa per sottolineare come l'insieme delle proposte di legge riguardanti l'università, attualmente al nostro esame, non risultino strutturate in maniera tale da fornire risposte credibili. Ciò non solo in quanto gli studenti sostengono che così non è, ma anche perché ci rendiamo conto che l'introduzione del diploma universitario non rappresenta la soluzione ideale rispetto alle difficoltà che si incontrano per poter contare nella società. Non sarà certo l'apporto dei finanziamenti privati (accanto ai quali si collocano anche gli interessi) nella ricerca e nella didattica a consentire la rivitalizzazione dell'università, o la previsione di organi specifici, com'è il senato degli studenti, a dare voce agli universitari. Né tanto meno la riaffermazione di una logica gerarchica all'interno del mondo accademico consentirà di rispondere alle richieste che oggi vengono avanzate.

Dico questo perché il provvedimento in esame fornisce risposte di segno opposto! Certo, in esso vi sono talune innovazioni, condivise anche dal Governo, le quali però sono insufficienti — ad avviso

della parte politica che rappresento — rispetto alle richieste di partecipazione e di presenza provenienti dal nuovo movimento degli studenti, che è consapevole di poter esercitare un ruolo e di voler contare nella società.

Analizzando dettagliatamente il testo, sono sorte in me alcune perplessità, concretizzate poi negli emendamenti presentati all'articolato adottato dal Comitato ristretto nella seduta del 19 ottobre 1989. Perplessità che non sono state fugate dalla formalizzazione di numerose proposte emendative da parte del relatore che, di fatto, configurano un nuovo testo. La nuova formulazione, infatti, se incide sui nodi più spinosi in maniera migliorativa, su alcuni punti si rivela del tutto insufficiente e su altri addirittura non propone alcuna soluzione.

Entrando nel merito, intendo soffermarmi sull'articolo 2 che istituisce il diploma universitario. Il relatore ed il Governo, per bocca del ministro Ruberti, di fronte a specifiche richieste di chiarimento non hanno risposto che il diploma è « in serie », in quanto nessuno ha chiesto di sancire legislativamente che il diploma è « in serie ». La domanda è di ben altra natura: sarebbe interessante sapere in quale misura il diploma universitario, costituisca un « canale » a sé stante che, però, non impedisce il proseguimento degli studi. Ciò ovviamente non può significare che tutte le materie potranno essere considerate valide per il corso di studi successivo, in quanto è a tutti noto che vi sono materie propedeutiche per un corso di cinque anni che non possono avere lo stesso valore ai fini di un corso biennale. Il nodo, allora, consiste nel riorganizzare la propedeuticità delle materie in modo tale che anche queste materie possano essere valutate nel diploma breve, salvaguardando in ogni caso il loro eventuale riutilizzo nell'ipotesi di un passaggio dal diploma universitario a quello di laurea.

È opportuno, quindi, prevedere non solo meccanismi di integrazione in base ai quali non si perdano anni di studio,

ma anche di adeguamento. Diversamente, rischiamo di attuare qualcosa che nasce già morta, ripristinando le logiche ghettizzanti esistenti negli anni sessanta a livello di sistema parallelo ai licei, che hanno rappresentato dei fallimenti rispetto ai quali siamo stati costretti ad elaborare nuove sistematiche.

Spostare di cinque anni il meccanismo non è credibile, mentre lo è l'individuazione di « percorsi » che abbiano un futuro, senza compromettere l'eventuale proseguimento degli studi. Il che significa identificare modalità tali da permettere di non perdere anni di studio.

È indispensabile che nel testo figurino la volontà del legislatore di andare in una determinata direzione, ma dall'attuale formulazione dell'articolo 2 ciò non si evince; anzi, si corre il rischio di creare strutture ghettizzanti, parziali e poco significative rispetto alle istanze provenienti dal movimento studentesco. E la creazione di strutture non rispondenti alle esigenze per le quali intendiamo impegnarci, è pericolosa! È importante dare segnali di una decisa volontà di cambiamento, senza però che questi facciano abortire ciò che si pensa di realizzare.

Un altro punto che mi lascia perplesso riguarda la modifica dell'articolo 3, in quanto sono contenute affermazioni di principio che concretamente non modificano nulla. Infatti, allorché si sostiene che il corso finalizzato all'insegnamento nella scuola materna o elementare ha un valore abilitante, ma serve per la partecipazione al concorso, praticamente non si modifica alcunché, anzi si allungano i tempi di preparazione.

FRANCESCO CASATI. In effetti, si raddoppiano.

GIANNI TAMINO. Certo, si elimina il discorso dell'abilitazione, anche se è chiaro che la durata temporale di questa sarebbe stata inferiore. Quindi, non è che pratichiamo un grande sconto, in termini temporali.

La mia preoccupazione non è quella di fare tali sconti, ma di porre mano — se

davvero questo tipo di preparazione garantisce ciò che fino ad oggi è risultato carente e cioè una conoscenza reale mediante il tirocinio e meccanismi idonei all'acquisizione di cognizioni specifiche per l'insegnamento — al sistema concorsuale (relativamente al Ministero della pubblica istruzione), ponendo in discussione il suo funzionamento rispetto alla scuola elementare e quella materna.

Analogo discorso vale per quanto riguarda l'articolo 4, là dove si tratta dell'insegnamento nella scuola media superiore. Anche lì, in pratica, si sostituiscono all'abilitazione due o tre anni di studi, che possono essere ridotti attraverso i corsi semestrali. Tale discorso, però, non appare del tutto chiaro nel testo degli emendamenti presentati dal relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ci siamo posti il problema.

GIANNI TAMINO. Comunque, credo che il discorso debba essere specificato meglio, perché negli emendamenti non è chiarito bene, per esempio, quanto debbano durare i corsi. Nel testo dell'emendamento 4. 6 si legge, infatti, che i corsi devono essere fissati: « in un periodo non inferiore ad un anno », il che non esclude che essi possano durare più di un anno.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Due o tre anni, direi.

GIANNI TAMINO. Ciò significa obbligare a frequentare i corsi per altri due anni, senza alcuna garanzia.

Mi sembra che si voglia realizzare un vecchio disegno, mai del tutto esplicitato: quello di spostare nel tempo il momento in cui l'individuo diventi maturo per fare qualcosa.

È vero che la durata media della vita umana si è un poco allungata; tuttavia, questo non mi sembra un motivo affinché non si possa, prima di avere compiuto 30 anni, accedere all'insegnamento. Non so se sia il meccanismo più logico e più semplice da attivare.

NICOLA SAVINO. Specialmente dopo l'ultima sanatoria.

GIANNI TAMINO. Se non si mette mano anche al sistema concorsuale, questo finirà per diventare un meccanismo tendente a spostare nel tempo la possibilità di accedere all'insegnamento nella scuola media.

Dunque, ritengo che non si voglia dare una risposta credibile. In sostanza, si risponde in maniera corretta dal punto di vista culturale (nel senso di qualificare meglio dal punto di vista didattico l'insegnamento nella scuola materna ed ancora di più nella scuola elementare); però tale meccanismo deve trovare delle reali compensazioni in termini di tempo e di possibilità d'impiego. Se tutto resterà come prima, si sarà soltanto spostata nel tempo la possibilità di raggiungere — in maniera comunque abbastanza difficile e discutibile — tale situazione.

Mi rendo conto che non è necessariamente un problema riguardante il provvedimento in esame. Pur tuttavia, non si può ignorare la necessità di un collegamento con un altro tipo di problema: quello del reclutamento, per l'insegnamento nelle scuole dalla materna alle medie superiori.

Pertanto, restano forti le mie perplessità sulla formulazione degli emendamenti agli articoli 3 e 4, nei quali addirittura riscontro un peggioramento rispetto al testo adottato dal Comitato ristretto.

Quanto agli altri punti controversi, già affrontati dal relatore, ritengo rilevante quello riguardante le scuole dirette a fini speciali ed alcuni particolari corsi di studi, sui quali non solo si è compiuto un passo indietro, ma si è anche mantenuta una situazione ibrida e poco chiara, quasi che non si abbia il coraggio di concludere un'esperienza che comunque deve avere termine.

Mi rendo conto delle pressioni e delle difficoltà in relazione a tale punto; tuttavia, ritengo che si debba avere maggiore coraggio e che si debba mirare ad una maggiore chiarezza di quanta non emerga

dal testo degli emendamenti presentati dal relatore, che, in ogni caso, ritengo insoddisfacenti e sui quali preannuncio la presentazione di subemendamenti.

Per quanto concerne le modifiche proposte dal relatore all'articolo 9, riguardante il CUN, desidero rilevare come esse permettono di compiere dei passi avanti, soprattutto là dove si prevede una funzione anche realmente vincolante da parte dei comitati consultivi per quanto attiene la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca.

Ritengo, invece, che si finisca per compiere un passo indietro proponendo di sopprimere, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9, le parole: « al loro funzionamento », giacché credo che il CUN non possa non avere il diritto di esprimere un parere non vincolante, com'è in tale caso, perché esso non intacca il provvedimento sull'autonomia degli atenei.

Dunque, trattandosi di parere consultivo, è evidente che il CUN debba avere la possibilità di esprimersi anche sul funzionamento degli atenei.

Resta insoluto il nodo costituito dalla composizione del CUN, sulla quale le modifiche proposte dal relatore non intervengono in maniera incisiva.

Possono essere considerate positive invece sia la proposta di ridurre da 24 a 12 i membri eletti dalle sedi su base regionale od interregionale, sia quella di eliminare la dizione « presidenti dei senati degli studenti delle università » dal testo del comma 4, lettera c) dell'articolo 9, perché non è accettabile che si anticipi in questo contesto il contenuto di un altro provvedimento non ancora approvato.

Ma il vero punto nodale dell'articolo (quello delle modalità di elezione dei membri del CUN) non appare risolto. Praticamente, si rinvia tutto ad una decisione successiva, cosicché approvando questo provvedimento si firmerebbe una sorta di cambiale in bianco in relazione ai criteri di rappresentatività in seno al CUN (anche se tali criteri potrebbero essere fissati dal ministro dell'università attraverso proprie disposizioni attuative, od attraverso propri decreti).

Allo stesso modo desta preoccupazione il fatto che gli studenti oggi non si sentono rappresentati né da un'ipotesi di senato degli studenti, né dai loro rappresentanti eletti nei consigli di amministrazione. L'unica soluzione possibile, a mio avviso, è rappresentata dal fatto che, a livello di CUN e di altre strutture, le diverse componenti del mondo universitario abbiano la possibilità di eleggere i propri rappresentanti.

È necessario, quindi, instaurare un meccanismo di elezione attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati. In tal senso presenterò alcuni emendamenti, per così dire, di tipo perequativo analoghi, se non identici nella sostanza, alla proposta avanzata dal collega Mattioli volta a costituire una rappresentanza paritetica tra le varie componenti del mondo universitario.

Proporrò, infatti, che ogni categoria elegga i propri rappresentanti i quali dovrebbero essere 11 per i professori ordinari, 11 per quelli associati, 11 per i ricercatori, 11 per il personale tecnico-amministrativo ed 11 per gli studenti. Di fronte ad una simile configurazione, nessuno potrebbe obiettare che gli studenti influiscono su decisioni non necessariamente di loro competenza, dal momento che essi disporrebbero di 11 rappresentanti su un totale di oltre 50 membri. Si tratterebbe, quindi, di una presenza non determinante dal punto di vista quantitativo, ma significativa per il suo carattere paritetico.

Inoltre, avanziò una proposta (analogamente a quella della collega Poli Bortone) volta ad equiparare, al fine dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento ai ricercatori. In caso contrario, gli assistenti tenderebbero a scomparire per legge ancor prima dell'esaurimento del loro ruolo. Mi sembra, anzi, ovvio che questi ultimi debbano trovare una collocazione analoga a quella dei ricercatori, con una loro rappresentanza all'interno del CUN. Tuttavia, se non saranno date risposte adeguate in questa direzione, da parte dei ricercatori,

degli assistenti, degli associati ed ancor più degli studenti, potrà venire soltanto una linea di opposizione, che rappresenterà per noi un grandissimo ostacolo.

Oltretutto, se sarà approvato l'articolo 9 nella sua attuale formulazione, esso, per analogia, rappresenterà un criterio da seguire anche nell'adozione di altri provvedimenti, come quello all'esame del Senato sull'autonomia universitaria. Si finirebbe, in sostanza, per predeterminare logiche che gli studenti (e non solo loro) non intendono accettare.

Per quanto riguarda le questioni connesse agli articoli 11 e 12, prendo atto della necessità di una loro riformulazione. Tuttavia, se essa si traducesse in un reinserimento in coda all'articolo 11 dei primi due commi dell'articolo 12, si farebbe forse un passo avanti, ma non si risolverebbero i problemi di fondo. Si resterebbe, infatti, ancorati ad una visione limitante rispetto ad una legittima richiesta proveniente dalla realtà universitaria, di cui dobbiamo prendere atto se non vogliamo configurare una difficile gestione dell'università, che renderà necessario il ricorso alle solite logiche basate su un sistema di supplenze, per cui, pur essendovi un titolare di cattedra, gran parte delle lezioni vengono tenute da altri.

Tutto ciò porterà ad una situazione di totale inefficienza che diventerà sempre più insostenibile. Quindi, dobbiamo tenere conto che il provvedimento in esame, relativo all'ordinamento didattico dell'università, comporterà la necessità di un corretto funzionamento dei nuovi corsi. A tal fine, la previsione di cui all'articolo 12, oltre ad essere inadeguata, si rivela penalizzante nei confronti delle richieste dei ricercatori; essa, inoltre, non è assolutamente in grado di rispondere alle esigenze stesse dell'università.

Mi auguro, quindi, che nella nuova stesura già preannunciata possano essere recepite alcune delle richieste avanzate in vari emendamenti da tutte le forze politiche. In tal caso le mie considerazioni po-

trebbero essere ritenute superate, anche se per il momento non lo sono.

Desidero, infine, soffermarmi sulla parte iniziale del provvedimento, di cui il relatore non proporrà la modifica; mi riferisco al comma 3 dell'articolo 2, di cui io ed altri colleghi chiederemo la soppressione, nel quale si riprendono disposizioni già inserite nel provvedimento sull'autonomia universitaria attualmente in discussione al Senato e si prevedono alcuni aspetti di privatizzazione, che probabilmente sono stati in qualche modo enfatizzati o considerati in maniera inesatta, ma che comunque rappresentano un elemento dello scontro in atto tra il Governo e gli studenti. Tali aspetti — lo ripeto — sono stati inseriti nel comma 3 dell'articolo 2, che recita: « Ai corsi di studio per il conferimento dei diplomi universitari le università possono... chiamare a collaborare amministrazioni ed istituzioni pubbliche e private anche in forma consortile ». In questo modo si anticipano scelte che devono essere effettuate in altra sede, in particolare nel provvedimento sull'autonomia universitaria in discussione al Senato.

Ritengo, quindi, che non sia corretto anticipare una norma che avrebbe senso soltanto se venisse approvato il suddetto provvedimento. Mi sembra perciò opportuno sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, oppure riformularlo.

A parte queste considerazioni, nessuno ha espresso la volontà di bloccare l'iter del provvedimento in esame; quest'ultimo, però, deve corrispondere alle esigenze provenienti dal mondo universitario, sia quelle degli studenti, sia quelle dei docenti e dei ricercatori. Infatti, molte perplessità sono state espresse nell'ambito degli stessi professori ordinari ed associati, mentre nello stesso tempo è emersa la richiesta di scelte realmente innovative.

Sappiamo, inoltre, che esistono anche spinte diametralmente opposte, di stampo nettamente conservatore, che tendono ad ostacolare l'iter del provvedimento in esame, il quale comunque mette in discussione posizioni consolidate.

In tale contesto, il Parlamento ed il Governo devono effettuare scelte che permettano all'università di avere un futuro, evitando di « arroccarsi » nel passato nel momento in cui gli studenti rimettono in discussione una struttura ormai superata.

LUCIANO GUERZONI. Cercherò di essere breve e di non utilizzare tutto il tempo a mia disposizione.

Premetto innanzitutto che il testo unificato di cui oggi discutiamo è il frutto di un iter piuttosto lungo e approfondito che ha impegnato questa Commissione. Per tale ragione non ho intenzione di rimettere in discussione i punti già acquisiti o sui quali ogni gruppo ha mantenuto le proprie riserve. Non è il caso di ripartire da zero sprecando il lavoro e le energie impiegate, in questi anni, per raggiungere taluni risultati.

Per altro verso, devo esprimere una preoccupazione che deriva non tanto dall'esame degli emendamenti presentati, quanto dal fatto che con essi si opera un allargamento del campo di intervento del provvedimento, introducendo aspetti che non sono propri della riforma degli ordinamenti didattici.

Il gruppo della sinistra indipendente — non lo dico in polemica con altri colleghi — cercherà di mantenere una visione dei drammatici problemi dell'università prescindendo dal riferimento alle categorie che in essa operano. La questione principale riguarda i rapporti tra la formazione universitaria, le esigenze di formazione avanzate dai giovani e la domanda formativa che consegue dallo sviluppo della nostra società. Trovo improprio che si affronti un problema di tal genere partendo dall'esame dei soggetti che a vario titolo operano all'interno dell'università. Conosciamo le richieste dei professori ordinari e associati, nonché dei ricercatori, ma dobbiamo riuscire a compiere uno sforzo per considerare i problemi dell'istituzione universitaria dal punto di vista di ciò che definiamo interesse generale, senza pretendere di rispondere, attraverso un provvedimento che concerne l'ordinamento di-

dattico, ad istanze, pur legittime, di singoli operatori universitari.

Non entro nel merito degli emendamenti anche perché non ho avuto ancora il tempo di esaminare quelli presentati dal relatore; comunque il gruppo della sinistra indipendente nel valutarli e nell'esprimere poi un voto si atterrà a tre criteri, più volte espressi, che mi limiterò a richiamare.

Innanzitutto il provvedimento in esame deve salvaguardare l'autonomia delle sedi universitarie. Su tale criterio insistiamo, poiché la legge che intendiamo approvare non può pregiudicare, fin da ora, gli spazi di autonomia delle università, che devono esprimersi proprio nell'ambito dell'organizzazione della didattica. Se autonomia non significa capacità di autonoma organizzazione della didattica, non so proprio come altro definirli.

Mi limito solo a richiamare il secondo criterio cui ci ispiriamo perché vi abbiamo insistito già in altre occasioni. Mi riferisco al concetto — su cui richiamiamo l'attenzione di tutti — della complessità ed articolazione del processo formativo che non si realizza solo nella scuola e nelle università, ma anche in altre sedi. Vi è infatti un settore della formazione postsecondaria — che va salvaguardato — facente capo ad altre istituzioni, per esempio al Ministero della pubblica istruzione, alle regioni o ad istituzioni regionali. Non possiamo caricare tutto il peso della formazione postsecondaria sull'università, ritenendo che questa sia l'unica sede formativa. Richiamo questo aspetto perché ritengo che ciò consenta di sdrammatizzare il tema, nuovamente enfatizzato, del diploma universitario.

Il terzo criterio, cui si ispira tra l'altro una proposta di legge presentata dal mio gruppo, recepisce la legittima e fondata richiesta di maggior potere degli studenti degli atenei. Si tratta del riconoscimento del ruolo e del diritto degli studenti, in quanto utenti della formazione universitaria e soggetti del processo formativo. Dobbiamo affrontare diversamente la condizione degli studenti universitari e, in

generale, degli utenti dei servizi pubblici di questo paese, che sono pensati e modellati in funzione di chi li gestisce e non di chi ne è destinatario. Il diritto degli studenti di essere protagonisti del processo formativo deve essere tutelato, sia pure garantendo i diritti di altri soggetti.

Ci riserviamo di valutare in quali forme emendative si tradurrà il discorso del collega Mattioli, ma l'ipotesi di aprire sedi di dibattito e decisione sui contenuti didattici, così com'è formulata, suscita riserve perché conosciamo quelle che sono oggi e ancor più potrebbero essere un domani — se ne venisse istituzionalizzato l'esercizio — le forme di controllo sulla libertà costituzionalmente garantita di insegnamento.

Non si tratta di difendere interessi corporativi quanto, piuttosto, di equilibrare posizioni che hanno ricevuto una sanzione a livello costituzionale. Già oggi possiamo verificare consistenti forme di censura rispetto alla piena esplicazione del principio della libertà di insegnamento, per cui non vorrei che, prevenendo un « luogo » nel quale si svolga una discussione collettiva dei contenuti didattici, possa innescarsi un processo che in realtà coinvolge forme di controllo sulla libertà di insegnamento. Per tale ragione, pur riconoscendo il diritto degli studenti a collocarsi nell'ambito del processo formativo, non credo che essi siano, in linea generale, i più abilitati a capire quale possa essere il contenuto formativo di cui potrebbero avere bisogno per il futuro. È senz'altro opportuno che vi sia un confronto, ma non è detto che su questo aspetto specifico (cioè il contenuto didattico) gli studenti siano in grado di indicare i criteri più opportuni.

Vorrei richiamarmi rapidamente ad alcuni punti specifici. Il primo è rappresentato dalla questione, dibattuta da anni, relativa al diploma universitario. Il collega Mattioli ha sottolineato due aspetti sui quali non si può non convenire: egli, infatti, ha dichiarato che il diploma universitario è finalizzato a contenere il grave e vistoso fenomeno della « mortalità » universitaria, nonché ad aprire

sbocchi di professionalità a livello intermedio rispetto alla laurea. Su tale duplice finalizzazione — ripeto — non si può non convenire, anche se si deve tener presente che l'università ha una propria funzione istituzionale, in virtù della quale non si può concepire che la sua struttura possa essere finalizzata ad offrire un qualsiasi sbocco professionalizzante in relazione ad un mercato sottoposto rapide e frequenti modifiche. Tra l'altro, non è detto che l'università rappresenti l'istituzione più adeguata a realizzare tale obiettivo. Al riguardo, rinvio al discorso svolto in precedenza in merito alle agenzie formative, con particolare riferimento alla loro articolazione, in una visione complessiva dell'ordinamento scolastico. Vorrei ricordare, tra l'altro, che in questa materia è intervenuto un disegno di legge (sul quale si possono avere opinioni diverse), che riguarda appunto il settore della formazione postsecondaria.

Non è vero che il diploma universitario non abbia e non debba avere anche una forte finalizzazione nel senso di favorire contenuti culturali di livello intermedio, anche se di carattere universitario. Si registra, infatti, una domanda — che promana dal sistema produttivo — in continuo mutamento, che rende in molti casi inadeguato il livello culturale e metodologico oggi garantito con la scuola secondaria. Si tratta di un dato riconosciuto e documentato, per cui è necessaria una notevole cautela da parte nostra nel finalizzare l'aspetto professionalizzante. A noi sembra che il punto di equilibrio raggiunto nella precedente formulazione del testo (ispirata ad una finalizzazione che non fa riferimento a figure professionali specifiche, ma ad un grado intermedio di formazione riferito ad aree professionali) rappresenti un giusto criterio in ordine alla formazione che deve essere garantita dall'università.

Siamo convinti della giustezza della nostra proposta di legge e sottolineiamo che essa non può essere considerata « sospetta » dal momento che è stata presentata molto tempo fa (se non ricordo male, il 10 gennaio 1989). Da questo punto di

vista abbiamo proposto un emendamento con il quale si tende a riconoscere la giusta autonomia e l'opportuna flessibilità alle sedi, precisando tuttavia che, di norma, il diploma universitario costituisce il primo grado della formazione universitaria. In tal modo si intenderebbe realizzare l'obiettivo di non impostare in termini né troppo astratti né troppo rigidi il « dilemma » sul diploma in parallelo od in serie. Condivido l'opinione espressa dal collega Tamino sulla necessità di introdurre a tale riguardo una indicazione esplicita della volontà del legislatore, prevedendo una giusta flessibilità e tenendo conto, per esempio, che quello che vale per la facoltà di medicina o di ingegneria non può valere per le singole facoltà umanistiche.

In definitiva, abbiamo indicato un criterio realistico perché il rischio è (lo diciamo non solo sulla scorta del movimento degli studenti, trattandosi di una tesi che sostengono da anni) che si vada a prevedere corsi di « serie B », in quanto svolti in parallelo, nei quali determinate categorie di docenti o taluni docenti si rifiutino di insegnare, determinando un progressivo degrado della struttura. Deve essere quindi introdotta una indicazione normativa, pur flessibile, lasciando all'autonomia delle sedi e delle facoltà, caso per caso, la valutazione delle situazioni nelle quali è opportuno prevedere corsi in parallelo.

Non ho esaminato attentamente gli emendamenti presentati dal relatore e, tuttavia, esprimo la mia contrarietà a riesaminare un punto sul quale era stato raggiunto un accordo, cioè il superamento delle scuole dirette a fini speciali. Oggi ci troviamo di fronte alla proposta di reinserire nel testo in esame la previsione di tali scuole; non riesco a capire perché si sia rimesso in discussione un punto sul quale si era pervenuti ad un sostanziale equilibrio che aveva portato ad una norma transitoria, sulla base di una ricognizione dell'esistente, che garantiva agli atenei una possibilità di scelta volta a valorizzarne ulteriormente il grado di autonomia.

Il gruppo della sinistra indipendente è convinto che questa legge rischia di essere, come molte delle nostre leggi, un puro « proclama » se non si perverrà ad una riorganizzazione dei docenti. Mi riferisco in modo particolare alla questione di un deciso superamento della titolarità della cattedra; se non si vuole giungere ad una guerra ideologica sul sacro principio della titolarità della cattedra potremmo prevedere che il soggetto rimanga a vita titolare della cattedra per la quale ha vinto il concorso e, nel contempo, riconoscere la possibilità per le facoltà di richiedere, per esigenze didattiche, l'istituzione di un secondo corso nell'ambito dello svolgimento delle previste responsabilità didattiche. Riteniamo, infatti, che non si possa pervenire alla riorganizzazione del diploma universitario, né in serie né in parallelo, lasciando immutato l'attuale ordinamento caratterizzato dalla rigidità del principio della titolarità della cattedra. Ripeto che non ne vogliamo fare una bandiera ideologica.

Siamo disponibili a riorganizzare le risorse dei docenti, in funzione della riforma degli ordinamenti didattici, anche con formule diverse, ma è necessario avere chiarezza. Diversamente, la legge che approveremo sarà un proclama che non avrà alcuna concreta attuazione.

Ultimo punto sul quale intendo soffermarmi concerne la cosiddetta privatizzazione: un problema questo mal posto per difetto di informazione e di comunicazione. Secondo noi, temere la collabora-

zione tra l'università ed i soggetti privati è paradossale in un paese come il nostro, in cui il sistema industriale già oggi sfrutta l'università senza assumersi alcuna responsabilità. Di conseguenza, condividiamo la previsione di un'ampia collaborazione tra gli atenei ed i soggetti privati, sia pur con le dovute garanzie. Da questo punto di vista preannuncio la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 3, affinché si riorganizzi l'assetto legislativo prevedendo un'unica norma disciplinante tali aspetti che attengono all'autonomia universitaria, ma che riguardano altresì la didattica e, quindi, la riforma degli ordinamenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 14 marzo 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO